

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 57

Adunanza 21 novembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIANEZZA - VARIANTE PARZIALE N. 3  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1275-235474/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori LUIGI RIVALTA e ANTONIO BUZZIGOLI.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vice Presidente .

Premesso che il Comune di Pianezza:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con deliberazione G.R. n. 41 - 21259 del 29/07/1997;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 51 del 25/11/1999, la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 55 del 26/09/2000, la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del citato settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 55/2000 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto propone:

- l'adeguamento del P.R.G.C. alle modifiche individuate in sede di studio del Piano Quadro dell'area industriale D 2, con eliminazione di alcuni raccordi stradali e la modifica di alcuni parametri edilizi;
- la definizione delle aree di tipo ST già acquisite, come la ST 9 e la ST 28;
- la modifica all'art. 52 delle Norme di Attuazione, con la possibilità, in sede di P.E.C., di monetizzare le aree per servizi pubblici delle zone ST di superficie misurata inferiore a mq. 3000;
- l'inserimento, all'art. 56 delle Norme di Attuazione, del richiamo alla normativa del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la Variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 24/11/2000;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 08/11/2000;

Tenuto conto che, con separato provvedimento, vengono presentate delle osservazioni, con le quali:

- si evidenzia che la monetizzazione delle aree per servizi pubblici può essere ammessa solo se il vigente P.R.G.C. individua aree destinate a tale scopo in misura superiore agli standard minimi previsti dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- si rileva che tra gli elaborati grafici adottati con la deliberazione del C.C. n. 55/2000 non risultano modificazioni alla "carta di sintesi", come riportato dalle integrazioni proposte all'art. 56 delle N.d.A., e che le modifiche al P.R.G.C. per l'adeguamento al P.S.F.F. sono da considerarsi strutturali, come precisato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1999, n. 8/PET ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Pianezza, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26/09/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Pianezza la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente  
f.to G. Gamba